Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 17 ottobre 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 agosto 1940-XVIII, n. 1392.
Posizione dei Principi Reali facenti parte del ruolo del personale di Governo del Ministero dell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I Principi Reali che facciano parte del ruolo del personale di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana sono considerati in soprannumero all'organico del personale medesimo.

La presente legge si applica dal 1° luglio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 agosto 1940-XVIII, n. 1393.

Disciplina delle nuove costruzioni negli abitati minacciati da frane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, convertito con modificazioni nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 710, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 6-*bis*. — Negli abitati da consolidare compresi nella tabella *E* allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140, nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, e nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, l'accertamento delle condizioni e della natura del terreno, sul quale possono essere eseguite nuove costruzioni e ricostruzioni è fatto caso per caso dall'ufficio del Genio civile.

« Il certificato del Genio civile che attesta l'idoneità del terreno prescelto dovrà essere allegato agli atti di progetto da sottoporsi all'esame della Commissione adilizia locale, ovvero, in mancanza di questa, all'autorità comunale competente al rilascio dell'autorizzazione a costruire.

« Con le stesse norme è fatto l'accertamento della idoneità alla edificazione di aree site nelle zone, non dichiarate spostabili, di abitati parzialmente da trasferire in nuova sede, compresi nella tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

« Per l'inosservanza delle disposizioni suddette sono applicabili le sanzioni e norme contenute nei successivi articoli da 43 a 54.

« L'accertamento di cui sopra non è richiesto per le opere di difesa alle quali provvede l'Amministrazione della guerra per mezzo dei suoi organi, dandone comunicazione agli uffici del Genio civile interessati ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1394.

Modificazioni all'art. 11 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure medico-legali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 11 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e dalle altre Amministrazioni dello Stato, è sostituito dal seguente:

« Alla diretta dipendenza del Ministero della guerra è istituito un Collegio medico legale, composto da un generale medico del Regio esercito, presidente, e da cinque ufficiali medici superiori del Regio esercito, due della Regia marina, uno della Regia aeronautica, possibilmente liberi docenti, i quali potranno essere prescelti anche tra quelli delle categorie in congedo. Essi dovranno essere specializzati nei seguenti rami: medicina generale, chirurgia generale, oculistica, otorinolaringoiatria, traumatologia, neuropsichiatria, tisiologia, stomatoiatria. La nomina dei componenti il Collegio è fatta per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello della Regia marina e con quello della Regia aeronautica.

Il presidente del Collegio medico legale potrà chiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di altro specialista di un ramo non compreso tra quelli indicati nel presente articolo.

Potrà essere concesso temporaneamente un aiuto o sostituto a qualcuno dei componenti il Collegio.

L'ufficio di segretario del Collegio sarà affidato ad un maggiore o tenente colonnello medico in servizio permanente del Regio esercito ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1395.

Disciplina della raccolta, preparazione e distribuzione dei mangimi semplici e composti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli Enti agrari e le aziende agricole che comunque dispongono di prodotti e sottoprodotti agricoli destinati alla alimentazione del bestiame, devono denunciarli al Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e tenerli a sua disposizione, con divieto di cederli ad altri.

Uguale obbligo è fatto alle aziende agricole per quei prodotti e sottoprodotti agricoli destinati all'alimentazione del bestiame, di cui all'art. 4.

Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le aziende agricole per quanto concerne i fabbisogni delle stesse e per i quantitativi di prodotti e sottoprodotti oggetto di permuta fra aziende agrarie per sopperire alle normali necessità delle medesime.

Il Ministero dell'agricoltura di concerto con quello delle corporazioni, sentita l'Amministrazione militare, le Confederazioni interessate e il Settore della zootecnia, determina i quantitativi dei prodotti e sottoprodotti agricoli destinati ad usi diversi da quelli dell'alimentazione zootecnica.

Art. 2.

Il Settore della zootecnia assegna le quantità di mangimi semplici occorrenti per la preparazione dei mangimi composti, agli stabilimenti militari, alle organizzazioni agricole per la distribuzione agli stabilimenti che ne dipendono e, per mezzo della Confederazione fascista degli industriali, agli stabilimenti industriali che ad essa fanno capo.

In caso di necessità sarà data preferenza assoluta alle esigenze degli stabilimenti militari.

Le organizzazioni agricole devono mettere a disposizione del Settore della zootecnia tutti i mangimi composti prodotti negli stabilimenti da esse dipendenti.

Art. 3.

Tutte le aziende produttrici di prodotti e sottoprodotti derivanti da lavorazioni industriali, utilizzabili per l'alimentazione del bestiame che saranno determinati ai sensi del successivo art. 4, e di mangimi composti, devono denunziarli e, ove non sia altrimenti disposto per legge, tenerli a disposizione della Confederazione fascista degli industriali, con divieto di cederli ad altri.

Il Ministero delle corporazioni, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Confederazioni interessate e il Settore della zootecnia, determina i quantitativi dei prodotti e sottoprodotti di cui al comma precedene, da destinarsi ad usi diversi dall'utilizzazione diretta per l'alimentazione del bestiame o dalla preparazione di mangimi composti.

Art. 4.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura, di concerto con quelli delle corporazioni e delle finanze, su proposta del Settore della zootecnia, e sentite le Confederazioni interessate, verrà stabilito ed eventualmente variato l'elenco dei sottoprodotti e prodotti (esclusi i mangimi composti che in ogni caso sono soggetti alle disposizioni del presente provvedimento) ai quali si applica la disciplina di cui alla presente legge.

Art. 5.

Spetta al Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca di proporre ai Ministeri competenti:

a) la ripartizione dei mangimi semplici derivanti da lavorazioni industriali e da produzioni agricole, fra gli stabilimenti militari, il Settore della zootecnia ed i produttori di mangimi composti. In caso di necessità sarà data la preferenza assoluta alle esigenze degli stabilimenti militari;

b) la fissazione dei tipi e delle caratteristiche dei mangimi composti.

Art. 6.

La Confederazione fascista degli industriali assegna ai produttori di mangimi composti le quantità di mangimi semplici ad essi necessarie e messe a sua disposizione secondo i precedenti articoli; assegna altresì al Settore della zootecnia i residui mangimi semplici e tutti i mangimi composti prodotti dalle aziende industriali da essa rappresentate.

Art. 7.

Il Settore della zootecnia ha l'obbligo di ritirare, ai prezzi fissati a norma del successivo art. 10, tutti i mangimi semplici e composti destinati all'alimentazione del bestiame e messi a sua disposizione a termini dei precedenti articoli.

Art. 8.

Il Settore della zootecnia provvede alle assegnazioni dei mangimi messi a sua disposizione secondo i precedenti articoli, sentita l'Amministrazione militare, le Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali, e l'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Per la distribuzione della totale produzione dei mangimi semplici e composti, il Settore della zootecnia si avvarrà dell'organizzazione dei Consorzi agrari e delle organizzazioni commerciali e cooperative.

Art. 9.

La preparazione dei mangimi composti destinati in tutto o in parte alla vendita, è sottoposta a licenza da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca.

Gli stabilimenti per produzione di mangimi composti che già funzionino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare a funzionare, anche prima del rilascio della licenza, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, purchè ne abbiano fatta domanda entro un mese dalla data stessa.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per le finanze, sentiti i Comitati consultivi delle Corporazioni com-

petenti, sono stabiliti, ed occorrendo variati, i prezzi di vendita dei mangimi sottoposti alla disciplina della presente legge.

Art. 11.

I mangimi importati e nazionalizzati sono sottoposti alla disciplina della presente legge.

Art. 12.

I contratti conclusi in difformità dalle disposizioni della presente legge sono nulli di pieno diritto.

Art. 13.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito con la pena dell'ammenda, la quale, nei casi più gravi, può estendersi fino al valore del prodotto al quale l'infrazione si riferisce, salva sempre l'applicazione delle maggiori penalità previste da altre disposizioni.

Le medesime penalità si applicano a chiunque prenda parte a contratti stipulati in difformità della disciplina prevista dalla presente legge.

In caso di recidiva potrà farsi luogo alla sospensione od al ritiro della licenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° settembre 1940-XVIII, n. 1396.

Modificazioni al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2351, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 487, riguardante il collocamento nella posizione di congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2351, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 487, è modificato nel senso che il numero dei colonnelli della Regia aeronautica da collocarsi nella posizione di congedo speciale negli anni 1940 e 1941 non potrà superare, per ogni anno solare, il 3 per cento degli organici in vigore per detto grado.

Restano ferme le percentuali già stabilite per gli altri gradi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1397.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

Gli assegni annui concessi con l'articolo 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1929-VIII, n. 2356, convertito nella legge 27 marzo 1930-VIII, n. 260, al clero della Chiesa del Pantheon in Roma, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, in annue lire 11.960 per l'Arcivescovo preposto alla Chiesa medesima, in lire 7.920 per il Canonico arciprete ed in lire 7.700 per ciascuno degli altri sette Canonici.

Art. 5.

E' autorizzata l'inscrizione negli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41, delle somme occorrenti per fronteggiare le esigenze sottoindicate:

Ministero degli affari esteri:

lire 550.000 per l'acquisto di edificio ad uso della Regia Legazione di Teheran.

lire 4.640.000 per l'assegnazione di un contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia.

Art. 6.

E' autorizzata l'assegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1940-41 della somma di lire 60 milioni, quale fondo a disposizione del Ministero medesimo per contributi e concorsi di spese a favore dell'Ente Autonomo Mostra Triennale delle Terre d'Oltremare, da erogare con le norme che saranno stabilite dal Ministero dell'Africa Italiana di concerto con quello delle finanze.

Art. 7.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare la somma di lire 7 milioni dall'avanzo dell'esercizio 1939-40 per versarla al Tesoro a scomputo delle sovvenzioni ricevute per la sistemazione ed il completamento della rete telefonica nazionale.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 8.

E' prorogato al 30 giugno 1945-XXIII il termine stabilito dall'articolo 13 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 112, per la devoluzione alla parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'utile netto della gestione dei monopoli per gli acquisti all'estero del carbone e dei metalli, per essere utilizzato in spese di miglioramento del materiale e principalmente in quello per l'estensione del freno continuo ai treni merci e per il riscaldamento elettrico dei treni.

Art. 9.

I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-40 sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per spese relative ai servizi della pesca saranno — con decreto del Ministro per le finanze — trasferiti ai corrispondenti capitoli per dette spese istituiti nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41.

Art. 10.

E' autorizzata la spesa di lire 3.500.000, da inscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per anticipazioni straordinarie a favore di quelle Aziende Patrimoniali del Demanio dello Stato, per le quali, in dipendenza dello stato di emergenza, siasi determinata l'impossibilità di fronteggiare i pagamenti con le ordinarie disponibilità.

Le erogazioni in conto della suddetta somma di lire 3.500.000 saranno disposte con decreti del Ministro per le finanze su domanda dei titolari delle gestioni delle singole aziende, previo parere favorevole del Comitato esecutivo del Consiglio di amministrazione delle Aziende anzidette.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti all'iscrizione in bilancio della somma suddetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1940-41

In aumento:

Cap. n. 369. — Rimborso della somma anticipata nell'interesse della produzione cinematografica nazionale, ecc.	L.	1.800.000 —
Cap. n. 370. — Rifusione delle somme anticipate, ecc. per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, ecc.	»	50.000.000 —
Totale	L.	51.800.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1940-41

CONTO DELLA COMPETENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 34. — Spese pel Senato del Regno	L.	3.300.000
Cap. n. 35. — Spese per la Camera dei Fasci e delle Corporazioni	»	3.500.000
Cap. n. 39. — Premi di operosità, ecc. al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	179.500
Cap. n. 44. — Premi di operosità, ecc. al personale addetto al servizio speciale riservato, ecc.	»	1.440.000
Cap. n. 45. — Indennità di missione, ecc. al personale addetto al servizio speciale riservato, ecc.	»	77.000
Cap. n. 47. — Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato	»	100.000
Cap. n. 48. — Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato, ecc.	»	29.250
Cap. n. 51. — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc.	»	1.560.000
Cap. n. 57 (*Modificata la denominazione*). — Retribuzione al personale non di ruolo addetto al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra	»	800.000
Cap. n. 57-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Assegni ed indennità di missione agli addetti alla segreteria particolare del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra	»	3.000
Cap. n. 60 (*Modificata la denominazione*). — Sussidi al personale in servizio del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ed alle lore famiglie	»	20.000
Cap. n. 61 (*Modificata la denominazione*). — Fitto e riparazione di locali e spese di funzionamento del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra; adattamento e manutenzione del palazzo demaniale sede del Sottosegretariato	»	1.500.000
Cap. n. 61-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Spese casuali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra	»	36.000
Cap. n. 67. — Premi di operosità, ecc. al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	»	40.000
Cap. 68. — Spese di funzionamento della segreteria generale della Commissione (Commissione suprema di difesa)	»	23.000
Cap. n. 69. — Premi di operosità ecc. al personale addetto alla Segreteria, ecc. (Commissione suprema di difesa)	»	22.380
Cap. n. 70. — Sussidi al personale in servizio della Commissione suprema di difesa	»	2.000
Cap. n. 107. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti, ecc.	»	70.000

Cap. n. 141. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . . . . . L. 150.000
Cap. n. 150. — Spese casuali . . . . . . » 300.000
Cap. n. 173. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 214. — Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale . . . . » 638.000
Cap. n. 360. — Concorso nel pagamento degli interessi, pel funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari . . . . » 8.425.000
Cap. n. 366-*ter* (*Di nuova istituzione*). — Sussidi alla Federazione Nazionale fra veterani garibaldini . » 100.000
Cap. n. 369. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc. . . . . » 990.000
Cap. n. 373. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti, ecc. aventi per iscopo l'assistenza, ecc. delle famiglie stesse . . . . » 1.500.000
Cap. n. 375-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Assegnazione straordinaria all'Istituto centrale di statistica per l'esecuzione del 2° censimento industriale e commerciale . . . . » 345.000
Cap. n. 376. — Assegnazione straordinaria per la esecuzione del IX censimento generale della popolazione del Regno, ecc. . . . . » 305.000
Cap. n 378-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Somma da erogare per la applicazione al personale della Milizia in servizio permanente, mobilitato per esigenze di carattere eccezionale, del trattamento stabilito dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII n. 1019 . . . . » 3.000.000
Cap. n. 386-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940-XVIII . . . . » 20.000.000
Cap. n. 515 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Retribuzioni al personale non di ruolo (Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione) . . . . » 700.000
Cap. n. 516 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Spese d'ufficio del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione . . . . » 250.000
Cap. n. 518 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Fitto, ecc. dei locali per il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione . . . . . . » 550.000
Cap. n. 549 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Assegnazione straordinaria per i provvedimenti previsti dall'art. 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, ecc. . . . . » 84.756.880
Cap. n. 599 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Spese, ecc per gli studi e l'applicazione dei provvedimenti inerenti alla disciplina dell'approvvigionamento di talune merci estere, ecc. . . . . . . » 450.000
Cap. n. 600 (*Aggiunto - In conto competenza - Modificata la denominazione*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori al 1940-41 . . . . » 35.000

Totale degli aumenti . . . L. 136.197.010

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 227. — Spese per il funzionamento del collegio peritale per la risoluzione delle controversie, ecc. ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione, ecc. . . . . L. 20.000

c) *Modifiche di denominazioni*:

La sottorubrica « *Comitato per la mobilitazione civile e Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra* » è così modificata: « Comitato per la mobilitazione civile e Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ».

Cap. n. 56. — Personale di ruolo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*).

Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e degli uffici dipendenti e compensi ad estranei per incarichi e studi nell'interesse del Sottosegretariato medesimo.

Cap. n. 59. — Indennità di missione e di trasferimento al personale addetto al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ed assegni mensili in luogo dell'indennità di missione al personale addetto al servizio della mobilitazione industriale.

Cap. n. 219. — Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe per la conservazione, manutenzione e riparazione di istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto

Cap. n. 363. — Spese per l'attuazione dei provvedimenti intesi a favorire il movimento turistico nel Regno e il movimento dei risparmi degli emigrati e dei rimpatriati (Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV n. 410, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1268, e leggi 15 maggio 1939-XVII, n. 764 e 23 novembre 1939-XVIII, n. 1882).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 36. — Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc . . . L. 5.000
Cap. n. 37 — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. addetto ai servizi degli amministratori giudiziari, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 46. — Stipendi, ecc. indennità varie agli agenti di custodia, ecc. . . . . » 4.453.000

Totale . . . L. 4.473.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria degli stabili, ecc. . . . . L. 290.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali, ecc. . . . » 260.000
Cap. n. 38. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero ecc. . . . . . » 500.000
Cap. n. 115 (*Aggiunto - In conto competenza - Modificata la denominazione*). — Spese per l'acquisto o la costruzione e l'arredamento di edifici ad uso di sede di Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero . . » 550.000

Totale . . . L. 1.600.000

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 93-*bis*. — Spesa per l'assistenza ai cittadini italiani in Francia, nell'Africa del Nord ed in altri paesi in conflitto Spese per viaggi e per la protezione di interessi italiani nei paesi predetti.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:

Cap. n. 32. — Fondo a disposizione, ecc., per contributi, ecc. a favore dell'avvaloramento agrario delle Colonie . . . . L. 245.000
Cap.n. 33-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Fondo a disposizione del Ministero per contributi e concorsi di spesa a favore dell'Ente Autonomo Mostra Triennale delle Terre d'Oltremare . . . . » 60.000.000

Totale . . . L. 60.245.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 37. — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione dei lavori e delle attrezzature di primo impianto nell'Africa Orientale Italiana, ecc. . . . . L. 30.000.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento*:

Cap. n. 32. — Sussidi a direttori didattici e ad insegnanti elementari ecc. . . . . L. 180.000
Cap. n. 68. — Sussidi, ecc. per alunni di convitti nazionali, ecc. . . . . » 91.000
Cap. 84. — Sussidi, ecc. a scuole commerciali libere, ecc. . . . . » 54.000

Cap. n. 98. — Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, ecc. dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, ecc. . . . . L. 80.000
Cap. n. 115. — Assegni a biblioteche non governative, ecc. . . . . » 81.600
Cap. n. 121. — Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia . . . . » 110.000
Cap. n. 148. — Soprintendenze alle antichità, ecc. Spese, ecc. . . . . » 1.751.220
Cap. n. 192. (*Aggiunto - In conto competenza - Modificata la denominazione*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 1940-41 . . . . » 3.585.000
Cap. n. 194 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Indennità e spese per le missioni effettuate, ecc. ai fini della salvaguardia, ecc. del patrimonio artistico nazionale . . . . » 200.000
Cap. n. 203 (*Aggiunto in conto competenza*). — Rimborso, ecc. dell'importo delle riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi effettuati dai candidati ai vari esami di Stato . . . . » 58.700

Totale degli aumenti . . . L. 6.141.520

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 80. — Contributi, ecc. per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, ecc. . . . L. 54.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 179. — Assegnazione straordinaria per la costruzione delle sedi per le cliniche chirurgica ed ostetrico-ginecologica della Regia Università di Genova (terza delle quattro rate di cui al Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 852, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 286, e terza delle quattro rate di cui alla legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1013).

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 9. — Fitto di locali, ecc. . . . . . L. 500.000
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . . . . . » 4.078.123
Cap. n. 134 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Spese per il funzionamento dell'Ufficio dell'alimentazione . . . . » 100.000

Totale . . . L. 4.678.123

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 60. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. . . . L. 727.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 76. — Edifici pubblici governativi . . L. 442.000
Cap. n. 77. — Edilizia scolastica . . . . » 75.000
Cap. n. 79. — Opere speciali in Roma . . . » 110.000
Cap. n. 103. — Opere in gestione del Provveditorato di Cagliari . . . . » 100.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 727.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento*:

Cap. n. 32. — Attrezzi, ecc. e mezzi nautici per le Capitanerie di porto, ecc. . . . . L. 600.000
Cap. n. 82. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali, ecc. . . . . » 29.220
Cap. n. 105. — Spese per liti, ecc. per la costruzione di strade ferrate . . . . » 60.000

Totale degli aumenti . . . L. 689.220

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 100. — Personale avventizio, ecc. Assegni, ecc. (Costruzione di strade ferrate) . . . . . L. 60.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 59. — Premi per invenzioni, ecc. . . L. 5.000
Cap. n. 60. — Contributo, ecc. all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ecc. . . . . » 938.862

Totale degli aumenti . . . L. 943.862

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 38. — Servizi del genio - Spese per manutenzione, ecc. del materiale, ecc. . . . . . L. 5.000
Cap. n. 39. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc. dei fabbricati, ecc. . . . . . » 938.862

Totale delle diminuzioni . . . L. 943.862

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 41. — Armamenti navali, ecc. . . . L. 2.000.000
Cap. n. 79-*ter* (*Di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese diverse »*). — Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per i dipendenti dell'Amministrazione medesima (art. 1, commi 2° e 3°, del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1076) . . . . » 108.400
Cap. n. 80. — Fondo scorta per le Regie navi, ecc. » 50.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 52.108.400

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 49. — Manutenzione di fabbricati, ecc. . L. 108.400

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Modifica di denominazione:

Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato - Biblioteche, riviste e periodici - Acquisti di medaglie al valore militare ed al valore aeronautico, nonchè di altre decorazioni.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 52. — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, ecc. (Milizia forestale) . . . L. 85.832
Cap. n. 127-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Conferimento dello Stato al patrimonio dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano (art. 5 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, e art. 3 del Regio decreto 26 febbraio 1940-XVIII, n. 247) . . . . » 25.000.000

Totale degli aumenti . . L. 25.085.832

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 118. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale ecc. L. 25.000.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

In aumento:

Cap. n. 29. — Spese, ecc. per l'applicazione delle norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie, ecc. . . . . L. 138.200

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

In aumento:

Cap. n. 36. — Spese, ecc. relative all'attività teatrale e musicale . . . . L. 2.000.000

Cap. n. 44-*bis* (*Di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per i servizi della cinematografia »*). — Contributo a favore del Centro sperimentale della cinematografia . . . . » 4.640.000

Cap. n. 50. — Somme ricuperate sulle anticipazioni concesse, ecc. da devolvere ad incremento del capitale della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ecc. . . . . » 1.800.000

Totale . . . L. 8.440.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Cap. n. 76. — Edifici pubblici governativi . . L. 1.025.000

Cap. n. 92. — Premi di operosità ecc. al personale, ecc. in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie . . . . » 300 000

Cap. n. 102. — Opere in gestione del Provveditorato di Palermo . . . . » 545.000

Cap. n. 103. — Opere in gestione del Provveditorato di Cagliari . . . . » 160.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.030.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 89. — Personale di ruolo: stipendi, ecc. (Costruzioni di strade ferrate) . . . . . . L. 300.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In diminuzione:

Cap. n. 80-*ter*. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. delle capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra . . . . L. 1.730.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1940-41

1. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 13. — Assegni al clero del Pantheon . . L. 32.240 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero, ecc. . . . . L. 32.240 —

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere, ecc. . . . . L. 15.666.080 —

Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 10. — Telegrafi . . . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 16. — Rimborso, ecc. delle spese, ecc. per il servizio delle Casse di risparmio postali . . . » 726.946,75

Totale . . . L. 24.393.026,75

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 3. — Ammende applicate al personale postelegrafonico e penali inflitte ai ricevitori postelegrafonici ed agli agenti rurali da devolversi a favore dell'Istituto « Costanzo Ciano » per i postelegrafonici a norma del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2408. Tasse percepite per duplicazione di libretti di risparmio postali smarriti o distrutti da devolversi a favore dell'Istituto predetto in ragione di un terzo dell'importo, ai sensi del R. decreto-legge 16 maggio 1926-IV, n. 902, convertito nella legge 7 aprile 1927-V, n. 491.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Compensi per incarichi, ecc. ad estranei, ecc. . . . . L. 30.000 —

Cap n. 18. — Spesa per la fornitura delle divise, uniformi, ecc. . . . . » 850.000 —

Cap n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . . » 200.000 —

Cap. n 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc con accollatari, ecc. . . . » 3.500.000 —

Cap n 40. — Forniture, ecc di materiali, ecc. . » 1.620.000 —

Cap. n 44. — Spese di manutenzione, ecc nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, ecc . . . . » 231.000 —

Cap. n. 49 — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc. » 495.946,75

Cap. n. 56. — Spese di esercizio, ecc. degli uffici dei telegrafi, ecc. . . . . . » 6.500.000 —

Cap. n. 57. — Manutenzione della rete telegrafica, ecc . . . . » 8.500 000 —

Cap. n. 70. — Assegni fissi per spese di servizio, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 84. — Trasporto di agenti, ecc. sui tramvai-omnibus, ecc. . . . . » 220.000 —

Cap n. 99-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Compenso da corrispondere alla Società Anonima di navigazione « Italia » per la custodia, sorveglianza e manutenzione del Panfilo « Elettra » . . . . » 196.080 —

Cap. n. 109 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Protezione antiaerea - Acquisto di maschere antigas ecc. . . . . » 2.000.000 —

Totale . . . L. 24.393.026,75

b) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n 1. — Personale di ruolo Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia e indennità di servizio.

Cap. n 15. — Sussidio annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Istituto « Costanzo Ciano » per i postelegrafonici (art. 3 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n 1042, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562 e art. 1 del R. decreto-legge 22 dicembre 1930-IX, n. 1739, convertito nella legge 17 aprile 1931-IX, n. 452).

Cap. n. 17. — Versamento all'Istituto « Costanzo Ciano » per i postelegrafonici dell'importo delle ammende e penali inflitte al personale, ai ricevitori ed agli agenti rurali; dell'importo dei proventi derivanti dalla vendita degli stampati per il servizio dei conti correnti (art. 2 del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047) e del terzo delle tasse percepite per duplicazione di libretti di risparmio postali smarriti o distrutti (R. decreto-legge 16 maggio 1926-IV, n. 902 convertito nella legge 7 aprile 1927-V, n. 491).

Cap. n. 81. — Versamento all'Istituto « Costanzo Ciano » per i postelegrafonici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (articolo 23 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n 898, modificato dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n 2408)

Cap n. 82 - Versamento all'Istituto « Costanzo Ciano » per i postelegrafonici dell'aggio del 0 25 per cento petrante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate alle ricevitorie e alle agenzie da destinarsi a scopi previdenziali a favore del personale delle ricevitorie postali-telegrafiche.

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . L. 600.000 —

SPESE.

In aumento:

Cap. n. 32. — Spese di pubblicità, ecc. . . . L. 600.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Industria Filati Lino e Canapa, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Industria Filati Lino e Canapa, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Industrie Filati Lino e Canapa, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Natale Bagnoli.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3997)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 182.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di 3ª serie nn. 404322, 404474 e 404569, la prima di L. 116,75 e le altre due di L. 116,65 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 24 agosto, 20 ottobre e 11 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Arezzo pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al P. R. 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gallorini Alessandro fu Gaetano secondo l'art. 73 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Gallorini Alessandro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 183.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie 3ª) n. 164774 dell'importo di L 300, rilasciata il 19 aprile 1937 dall'Esattoria di Vinci, pel versamento della 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pretelli Mario fu Egidio e Ilio fu Gino per l'art. 142 fabbricati comune di Vinci, con delega per il ritiro dei titoli definitivi a Pretelli Mario fu Egidio.

Ai termini e per gli effetti dell'art 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Firenze, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 184.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze (serie 5ª) n. 604148 di L. 266, rilasciata il 31 ottobre 1938 dall'Esattoria di Valsinni per versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Montemurri Vincenzo secondo l art. 71 del ruolo fabbricati del comune di Valsinni con delega a Montemurri Maria Vincenza per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Matera l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 185.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 5ª serie n. 477605 di L. 2250, rilasciata il 31 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Altidona per il versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Graziani Elena fu Giovanni in Giovannetti, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla stessa Graziani Elena fu Giovanni per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà

rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 186.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie 1ª) n. 72627 di L. 250 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria di Santo Stefano Belbo per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Filippetti Giovanni Giuseppe - Canelli, secondo l'art. 29 del ruolo fabbricati del comune di Santo Stefano Belbo e con delega a Filippetti Giovanni Giuseppe Canelli per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 187.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze (serie 6ª) n. 333648 e n. 333.649 dell'importo rispettivamente di L. 33,50 e L. 33,30, rilasciate il 31 dicembre 1937 dall'Esattoria di Ortona a Mare pel versamento della 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta D'Ottavio Berardino fu Filippo usufruttuario e D'Ottavio M. Nicola e Iolanda fu Berardino per l'art. 182 fabbricati comune di Ortona, con delega a D'Ottavio Tommaso fu Antonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Chieti, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 187-II.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze (serie 6ª) nn. 333.642, 333.643 e 333.644 di L. 150 ciascuna, rilasciate il 31 dicembre 1937 dall'Esattoria di Ortona a Mare pel versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta D'Ottavio Berardino di Filippo ed altri, per l'art. 511 terreni comune di Ortona a Mare, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a D'Ottavio Tommaso fu Antonio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Chieti, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 187-III.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze (serie 6ª) nn. 333.645, 333.646 e 333.647 di L. 100 ciascuna, rilasciate il 31 dicembre 1937 dall'Esattoria di Ortona a Mare, pel versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta D'Ottavio Berardino fu Filippo ed altri, per l'art. 512 terreni comune di Ortona a Mare, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a D'Ottavio Tommaso fu Antonio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Chieti, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 188.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 769502 (serie 6ª) di L. 50, rilasciata il 23 giugno 1939 dall'Esattoria comunale di Grumo Appula per il versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fanelli Antonio di Rocco secondo l'art. 73 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Fanelli Antonio fu Rocco per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 188-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 769503 (serie 6ª) di L. 83, rilasciata il 23 giugno 1939 dall'Esattoria comunale di Grumo Appula per il versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fanelli Antonio fu Rocco secondo l'art. 111 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Fanelli Antonio fu Rocco per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 189.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie 2ª) n. 238.438 dell'importo di L. 300 rilasciata li 30 marzo 1937 dall'Esattoria di Anagni per il versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Zaccari Giuseppe-Govino e Giuseppe Secondo di Domenico per l'art. 1433 terreni comune di Anagni con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Giorgi Achille di Stefano.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Frosinone, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 190.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie 1ª) n. 6142, di L. 133,50 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria di Vignale Monferrato per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Accatino Livia fu Luigi vedova Mazzucco e Mazzucco Evasio fu Francesco secondo l'art. 11 del ruolo terreni del comune di Camagna e con delega a Mazzucco Evasio fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria di Alessandria l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 191.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 8ª serie n. 471841 di L. 170, rilasciata il 13 novembre 1939 dalla Esattoria comunale di Capurso per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lonero Giuseppe fu Saverio secondo l'art. 2 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Lonero Giuseppe fu Saverio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 192.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie 6ª) n. 604166 di L. 50, rilasciata il 22 agosto 1938 dall'Esattoria di Cagliari, per versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Delogu Raimondo fu Sebastiano e Isola Carlotta, per l'art. 21 terreni « Quartucciu » con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito ai mentovati Delogu Raimondo e Isola Carlotta.

Ai termini e per gli effetti dell'art 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizione verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cagliari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

(2131) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per smarrimento di cedola di buono del Tesoro novennale 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 25

E' stato denunziato lo smarrimento della cedola n. 18 di L. 125, relativa alla rata semestrale d'interessi scaduti al 15 maggio 1940 appartenente al buono del Tesoro novennale 5% 1940 serie I. n. 2330 di L. 5000, intestato a Sajeva Giuseppe di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato ad Agrigento.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta rata semestrale mediante buono a favore dell'avente diritto.

Roma, addì 27 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3821)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 20

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 487; data: 24 aprile 1940; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. tesoreria di Terni; intestazione: Castagnoli Ubaldo fu Girolamo; titoli del Debito pubblico: quietanza. Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3684; data: 15 aprile 1940; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Como; intestazione: Battanta Fabrizio fu Virginio; titoli del Debito pubblico: quietanza. Capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21876; data: 10 giugno 1940; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine; intestazione: Smrekar Giuseppe fu Giovanni; titoli del Debito pubblico: quietanza. Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1116/3979; data: 1° aprile 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta Regia tesoreria di Agrigento; intestazione: Cigna Alfonso fu Francesco; titoli del Debito pubblico: quietanza. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32063; data: 19 giugno 1940; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma; intestazione Apicella Ferdinando fu Michele, titoli del Debito pubblico: 2 quietanze. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 114/599; data: 14 dicembre 1935; ufficio che rilasciò la ricevuta Regia tesoreria di Mantova; intestazione della ricevuta: Zapparoli Domenico fu Luigi, titoli del Debito pubblico: 1 cartella prestito Littorio 5%. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309; data: 4 febbraio 1936; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro; intestazione della ricevuta: Panzitta Maria fu Gennaro; titoli del Debito pubblico: 1 cartella prestito Redimibile 3,50 (1934). Capitale L. 300.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3825)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Nel decreto Ministeriale 31 agosto 1940-XVIII recante « Modelli, leggende e segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali 1949-XXVII, al portatore », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 in data 17 settembre 1940-XVIII, all'art. 1, terzo comma, quarta riga, in luogo di « 50.000 e 100.00... » deve leggersi « 50.000 e 100.000... »; all'art. 2, primo comma, sesta riga, in luogo di « Buono del Tesoro » deve leggersi « Buoni del Tesoro ».

(3954)

Nel decreto Ministeriale 31 agosto 1940-XVIII recante « Modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli e dei libretti nominativi per i buoni del Tesoro novennali 1949-XXVII », pubblicato a pagina 3412 della *Gazzetta Ufficiale* in data 17 settembre 1940-XVIII, n. 218, all'art. 2, primo comma, prima riga, in luogo di ... 1949-XVIII... deve leggersi ... 1949-XXVII.. ».

(3955)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto interministeriale del 5 settembre 1940-XVIII relativo alla sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana Laboratori Bouty di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 in data 12 settembre 1940-XVIII, il nome del sequestratario Bruno Rao Torres deve intendersi rettificato in *Attilio Rao Torres*.

(4000)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 2 ottobre corrente è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Castelvecchio Pascoli (frazione del comune di Barga) in provincia di Lucca.

(3960)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 1° agosto 1940-XVIII che approva la graduatoria a 600 posti di alunno d'ordine in prova nelle stazioni, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, pubblicato a pagina 3198 della *Gazzetta Ufficiale* in data 28 agosto 1940-XVIII, n. 201, al numero 43 in luogo di Del Pino Pietro Giovanni deve leggersi « Delfino Pietro Giovanni ».

(3957)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18431, del 30 agosto 1940-XVIII, la signora dottoressa Voghera Maria Teresa fu Eugenio e di Dolfini Margherita, nata a Milano il 30 ottobre 1913, residente a Milano, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Voghera » con quello « Dolfini » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3959)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19188, del 25 agosto 1940-XVIII, il signor ing. Pincherli Augusto Gerolamo di Vittorio e di Olimpia Amadio, nato a Milano il 3 agosto 1897, residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Pincherli » con quello « Amadio » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque via abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3962)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18388, del 30 agosto 1940-XVIII, il signor Del Vecchio Bruno fu Ennio e di Holl Paolina, nato a Roma il 30 giugno 1905, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Del Vecchio » con quello « Holl » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, salvo successiva riduzione nella forma italiana « Olle ».

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3963)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 12 posti di tenente commissario in servizio permanente effettivo nella Regia marina

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 luglio 1939 n. 1225;
Visto il R. decreto 21 giugno 1940, n. 1181;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 2 settembre 1940-XVIII per la nomina di 12 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

Notificazione di concorso per titoli ed esami a 12 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

In base al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII, è aperto un concorso a 12 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Il concorso è effettuato per titoli ed esami. La valutazione dei titoli è fatta antecedentemente all'inizio degli esami.

A tale scopo la Commissione, sulla scorta delle note caratteristiche riportate da ciascun concorrente durante il servizio militare prestato da ufficiale commissario di complemento e tenuto conto della natura degli incarichi espletati durante il servizio stesso, procede ad una valutazione generale delle attitudini militari e professionali di ogni candidato ed assegna un punto di merito espresso in ventesimi costituito dalle medie dei punti attribuiti ai candidati da ciascun membro della Commissione.

Art. 4.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di tenente è di L. 13.640 annue, al quale debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2500 annue, l'indennità militare di L. 2013 e l'eventuale aggiunta di famiglia.

Art. 5.

Potranno essere ammessi al concorso i tenenti commissari di complemento delle Forze armate, che abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da ufficiale commissario.

Art. 6.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica, ed iscritti al P.N.F.;

b) aver compiuto il 28° anno di età e non aver superato il 34° alla data della presente notificazione.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'articolo 7 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;

c) essere provvisti di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, ovvero di laurea in scienze economiche marittime conseguita presso la Sezione di armamento del Regio Istituto superiore navale di Napoli.

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma, presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto, così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus a rifrazione corretta con adatte lenti, controllate con le tavole ottotipiche De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 1/2 a 5 metri di distanza;
visus monoculare = 1/4 a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6 con l'indicazione del domicilio del concorrente, e con l'elenco dei titoli, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario o dal vice segretario — se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato dall'E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Deve inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita), di data non anteriore al 10 marzo 1940;

d) diploma originale di laurea oppure copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

e) stato dei punti riportati nei singoli esami universitari;

f) certificato di stato libero; se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia; nonchè un certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui risulti se abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso, o non avrà ottenuto il Regio assentimento;

g) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

i) titoli posseduti dall'aspirante;

l) copia dello stato di servizio;

m) fotografia del concorrente con firma debitamente autenticata.

Nella domanda il candidato deve specificare la lingua estera scelta per l'esame obbligatorio e quelle su cui desidera sostenere prove facoltative, in relazione a quanto è stabilito nel programma d'esami.

I documenti indicati alle lettere a), f), g), h) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio, o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere a), g), h).

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti come stabilito dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti residenti nei territori italiani dell'Africa, o nei possedimenti italiani dell'Egeo, o all'estero potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza di esso.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° comma e nel terz'ultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso, scadere prima della data di inizio degli esami.

I documenti comprovanti gli eventuali titoli preferenziali, di cui all'art. 12 che verranno acquisiti dopo la presentazione dei documenti di rito, potranno essere presentati successivamente ai termini indicati nel 1° e nel terz'ultimo comma del presente articolo, ma non oltre il giorno d'inizio delle prove orali.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 9.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei commi penultimo e terz'ultimo dell'art. 7 e nell'art. 8.

Art. 10.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non possono comunicare fra loro nè con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Potrà essere permesso, negli esami di lingue estere, l'uso dei rispettivi vocabolari. Chi contravviene a queste disposizioni sarà escluso dagli esami.

Art. 11.

Alle prove orali sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punto non inferiore a 10 in ciascuna delle prove scritte.

Le prove orali si svolgono in base ai programmi di cui all'allegata tabella *B*.

La Commissione ha facoltà di intrattenere i candidati su, tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 12.

Il punto di classificazione finale è costituito dalla media del punto complessivo degli esami e del punto di merito di cui al precedente art. 3.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 14.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 15.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Direzioni di commissariato militare marittimo di La Spezia, Taranto e Venezia, alla Direzione dei servizi e degli opifici di commissariato di Pola, alle Sezioni dei servizi di commissariato di La Maddalena, Napoli, Brindisi e Messina, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) e Direzione generale di Commissariato militare marittimo.

Roma, addì 2 settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

TABELLA *A*.

PROGRAMMI D'ESAME

Numero d'ordine delle prove	MATERIE D'ESAME	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	ESAME SCRITTO		
1°	Svolgimento di un tema sulle materie giuridiche del programma (1° gruppo).	ore 8	2
2°	Svolgimento di un tema sulle materie tecnico-militari-amministrative (2° gruppo).	» 8	3
3°	Svolgimento di un tema in lingua straniera (francese, inglese, tedesco a scelta del candidato).	» 8	1
	ESAME ORALE		
4°	*1° Gruppo* *a*) Amministrazione e contabilità di Stato. *b*) Diritto internazionale. *c*) Diritto penale M. M.	min. 30	2
5°	*2° Gruppo* *a*) Organica navale e militare. *b*) Nozioni e nomenclatura di materiale navale. *c*) Amministrazione M. M. *d*) Servizi Tecnici del Commissariato.	min. 40	3
6°	Lingua straniera.	min. 10	1

N.B. — Per l'esame di lingue il candidato deve leggere i testi, nella lingua straniera prescelta, correntemente e con buona pronunzia, tradurre un brano correntemente sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di saper sostenere una conversazione su argomenti di uso comune.

TABELLA *B*.

ORGANICA MILITARE E NAVALE

Le istituzioni militari marittime - Elementi del potere marittimo - Forze e servizi - Cenni storici sui primi ordinamenti navali.

Frazionamento organico e gerarchico degli Ufficiali - Stato giuridico - Reclutamento - Istruzione - Quadri organici ed avanzamento degli Ufficiali in S.P.E. - Categorie e reclutamento degli Ufficiali in congedo - Capellani militari e Magistrati militari.

Frazionamento organico e gerarchico del C.R.E.M. - Forza bilanciata - Personale di leva e personale volontario - Arruolamento, ferme, commutazione di ferma; classifica ed istruzione, rafferme, riammissioni in servizio, avanzamento.

Stato giuridico dei sottufficiali.

Forza in congedo - Richiami per mobilitazione ed istruzione - Chiamata per rassegna di controllo - Dispense ed esoneri.

Impiegati civili - Frazionamento organico e gerarchico - Reclutamento - Avanzamento - Stato giuridico

Personale lavorante - Frazionamento organico - Ammissioni e licenziamenti - Avanzamento - Licenze - Malattie ed infortuni.

L'Alto Comando in Italia - Capo di Stato Maggiore Generale - Commissione Suprema di Difesa

Ministro, Sottosegretario di Stato - Capo di Stato Maggiore della Marina - Ministero della Marina - Corpi consultivi - Comando Superiore C.R.E.M - Tribunale Supremo Militare.

Evoluzione e stato odierno del R. Naviglio - Comandi complessi - Caratteristiche e classificazione delle navi - Ascrizione - Assegnazione - Posizioni amministrative - Tabelle di equipaggiamento - Cariche e titoli degli Ufficiali e Sottufficiali a bordo - Suddivisione e numerazione dell'equipaggio - Ruoli di bordo

Comandante - Comandante in 2° o ufficiale in 2° - Ufficiali Commissari imbarcati - Sottufficiali contabili e segretari - Personale dipendente dal Commissario di bordo - Personale civile - Comandante militare e Regio Commissario di una nave mercantile requisita o noleggiata - Mense - Consigli o commissioni di bordo - Disgraziati accidenti - Archivi.

Ordinamento periferico della R. Marina - Comandi territoriali; circoscrizione e giurisdizione - Difese - Depositi e Distaccamenti - Battaglione S. Marco - Arsenali - Stabilimenti di lavoro - Basi Navali - Officine miste - Uffici tecnici

Servizio: Sanitario - di Commissariato - del Genio Militare per la Marina - delle comunicazioni - idrografico - dei segnalamenti marittimi - Tribunali M. M. - Istituti e Scuole della R. Marina - Direzioni marittime - Capitanerie di porto e uffici dipendenti.

Alto Comando ed organi centrali dell'esercito - Circoscrizione militare territoriale - Armi e corpi - Truppe e servizi - Grandi unità - Ordinamento delle truppe coloniali - Alto Comando ed organi centrali della R. Aeronautica - Arma e corpi - Circoscrizione militare aeronautica - Aviazione per la Marina - Compiti - Ordinamento quadri e reclutamento della M.V.S.N. - Milizie speciali.

NOZIONI DI NOMENCLATURA E MATERIALE NAVALE

Nomenclatura generale della nave e delle sistemazioni navali - Navi a motore, a vapore, a vela - Timone - Tipi di timone - Ancore e catene.

Imbarcazioni a remi e a vela; loro manovra - Regole per evitare gli abbordi in mare - Fanali regolamentari - Cenni sulla manovra delle navi

Descrizione sommaria della struttura dello scafo - Galleggiabilità e stabilità delle navi - Scali di costruzione - Varo delle navi - Bacini di carenaggio.

Sistemazione dei principali servizi di bordo - Principali tipi di navi mercantili - Istituti di classificazione - Stazzatura delle navi.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DI STATO

Concetto, scopo ed importanza della contabilità di Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni partimoniali immobili e mobili - Inventari dei beni mobili.

I contratti dello Stato - Pubblici incanti - Licitazioni e trattative private - Stipulazione - Approvazione ed esecuzione dei contratti - Consiglio di Stato ed Organi consultivi speciali - Servizi ad economia - Appalto concorso.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione - Gestione dei residui atti e passivi - Rendiconto generale consuntivo.

Ragioneria Generale dello Stato - Ragionerie delle Amministrazioni Centrali e degli Uffici Provinciali - Direzione Generale del Tesoro - Tesoreria Centrale e Tesorerie Provinciali - Vigilanza sui servizi di Tesoreria.

Entrate dello Stato - Norme generali - Accertamenti, riscossioni e versamenti.

Spese dello Stato - Norme generali - Impegno: controllo preventivo della Ragioneria Centrale - Liquidazione e pagamenti delle spese - Mandati diretti, ordini di accreditamento e ruoli di spese fisse.
Movimento dei fondi e vaglia del Tesoro - Servizi del Portafoglio - Buoni del Tesoro - Conti correnti - Contabilità speciali - Depositi.
Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzione - Casse: controllo e verifiche - Responsabilità degli agenti contabili e di altri pubblici funzionari - Giudizio di responsabilità presso la Corte dei Conti.
Cenni sui rendiconti delle spese in genere - Rendiconto sulle aperture di credito - Le contabilità giudiziali - Nozioni e norme generali - Giudizio sui conti - Opposizioni e ricorsi - Esecuzioni delle decisioni della Corte dei conti.

AMMINISTRAZIONE MILITARE MARITTIMA

Lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina - Ripartizione in rapporto alla competenza degli ordinatori delle spese (Direzioni Generali del Ministero) - Del conto impegno e controllo preventivo della Ragioneria Centrale.
Amministrazione delle Direzioni e Sezioni di Commissariato - Casse e responsabili - Scritture contabili - Rendiconti - Conti in sospeso - Bilanci di verificazione e note illustrative.
Fondo scorta RR. Navi ed Enti a terra - Stanziamento in bilancio - Costituzione - Variazione e retrodazione - Rendiconto annuale.
Rifornimento fondi per RR. Navi ed Enti a terra all'estero - Le cambiali e le spese sostenute da navi ed ente a terra all'estero nelle scritture contabili delle Direzioni di Commissariato.
Servizio danaro presso RR. Navi ed Enti a terra - Casse e responsabili - Giornale di contabilità - Spese ed introiti - Ricostruzione del fondo scorta - Resa dei conti - Contabilizzazione delle spese in valuta estera - Cambio - Aggio.
Amministrazione degli Ufficiali e militari del C.R.E.M. - Stipendi, paghe ed altri assegni fissi - Documenti contabili relativi - Ritenute erariali - Pignorabilità e sequestro delle competenze - Liquidazione dei debiti e crediti del personale militare.
Vaglia risparmi e delegazioni di pagamento del personale militare - Assegni di bordo ed assegni a terra al personale militare - Assegni di viaggio e missione al personale militare e civile.
Servizio sussistenze, vestiario e materiali delle Direzioni e Sezioni di Commissariato - Approvvigionamento collaudo e pagamento - Gestione e distribuzione - Servizio viveri presso le RR. Navi ed Enti a terra - Gestione mense - Assegni di vitto - Contabilità delle mense alla contanti.
Servizio vestiario presso le RR. Navi ed Enti a terra - Cooperative marinai - Servizio postale in patria ed all'estero - Servizio delle infermerie - Servizio amministrativo degli ospedali M. M. - Magazzini erariali della R. Marina - Funzionamento movimenti di materiali - Gestori dei magazzini - Consegne e ricognizioni.
Inventari degli Enti a terra della R. Marina - Quaderni di dotazione fissa ed inventari delle RR. Navi - Formazione - Aumenti - Ricambi - Diminuzioni e retrodazione - Materiale di dotazione per mense - Casermaggio - Effetti letterecci - Materiali di consumo - Minuto mantenimento dei fabbricati - Stampati e cancelleria.
Acquisti presso gli Arsenali e le Basi Navali - Stipulazione ed approvazione dei contratti - Acquisti ad economia - Ricezione del materiale - Introduzione e pagamento - Cessioni e prestiti - Vendite di materiali fuori uso.
Opifici di Commissariato di Pola - Ordinamento amministrativo e contabile.
Classificazione dei lavori dei RR. Arsenali - Ordini di lavoro - Contabilità della mano d'opera - Conteggi e pagamenti delle competenze - Rendiconti - Officine e loro contabilità.
Ispezioni amministrative e di cassa alle Direzioni e Sezioni di Commissariato M.M. - Ispezioni amministrative e di cassa alla RR. Navi ed Enti a terra - Modalità da seguire nelle ispezioni amministrative e di cassa - Ispezioni tecniche - Commissioni dipartimentali di controllo - Rendiconti sulle aperture di credito - Rendiconti mensili modelli B e rendiconti trimestrali.
Contabilità interne dei magazzini della R. Marina - Contabilità giudiziale dei magazzini viveri e vestiario e sua documentazione - Contabilità giudiziale dei magazzini degli ospedati Militari Marittimi della R. Accademia Navale e del R. Istituto Idrografico - Contabilità dei depositi viveri e vestiario istituiti sulle RR. Navi e presso enti a terra.

SERVIZI TECNICI DI COMMISSARIATO

Logistica - Forze e servizi e loro rapporti - Sistema di gestione dei servizi militari - Servizi affidati al Corpo di Commissariato M. M. - Principi alimentari - Alimenti - Bevande alcooliche - Nervini e condimenti - Assorbimento - Assimilazione ed utilizzazione degli alimenti.
Concetto importanza e finalità della Merceologia - Le merci - Alterazione delle merci - Frode in commercio - Frode in fornitura - Marche di fabbriche e contrassegni - Valore degli alimenti e delle razioni alimentari - Metabolismo basale e totale - Legge dell'isodinamia - Vari tipi di razione militare: in contanti, alla natura, chiusa ed aperta.
La razione del marinaio: composizione, requisiti, costituzione, razioni speciali.
Organizzazione centrale e periferica dei servizi sussistenza - Generalità sui Magazzini viveri - Macellerie - Cantine - Frigoriferi - Gabinetti bromatologici - Galleggianti - Impianti per il servizio viveri a bordo.
Conservazione dei generi alimentari a terra e a bordo Spedizione viveri - Trasporti frigoriferi terrestri e marittimi.
Cenni sulla panificazione - Materie prime - Operazioni - Panifici Animali da macello - Carne fresca, congelata e conservata.
Cenni sulla filatura e tessitura delle fibre tessili - Organizzazione centrale e periferica del servizio vestiario - Organizzazione a bordo - Composizione del corredo del marinaio - Magazzini vestiario - Sartorie - Lavanderie - Depositi di bordo - Conservazione e manutenzione degli effetti.
Opifici di Commissariato M. M. - Cuoi e pelli - Lavorazione delle calzature.
Magazzino per materiali di consumo - Gamelle e casermaggio Cenni dei materiali di dotazione di competenza del Corpo di Commissariato.

DIRITTO INTERNAZIONALE

Concetto e definizione del diritto internazionale - Suo fondamento giuridico e fonti.
Codificazione del diritto internazionale - Cenni sul suo svolgimento storico e scientifico.
I soggetti del diritto internazionale - Classificazione degli Stati sotto l'aspetto della loro struttura e composizione e dal punto di vista della sovranità - Diritti fondamentali degli Stati e loro organi.
Territorio degli Stati - Alto mare e mare territoriale - Regime degli stretti - Canali e fiumi internazionali - Laghi - Atmosfera - Le navi - Giurisdizione delle navi.
I trattati internazionali - Loro natura giuridica - Requisiti, forma ed effetti dei trattati.
Controversie internazionali - Modi pacifici per la loro soluzione Mezzi coercitivi non bellici.
Concetto e fonti del diritto di guerra - Inizio della guerra marittima e suoi effetti - Teatro delle operazioni belliche - Forze belligeranti.
Operazioni belliche nella guerra marittima - Navi ospedali - Naufraghi - Feriti ed ammalati.
Il diritto di preda nella guerra marittima - Navi e merci soggetti a preda - Giudizio delle prede.
Restrizioni al commercio dei neutrali per via di mare: blocco e contrabbando.
Assistenza ostile - Il diritto di visita delle navi - Concetti generali - Limiti - Formalità ed accertamenti.
La neutralità - Concetti generali - Doveri dei belligeranti e dei neutrali.

DIRITTO PENALE MILITARE MARITTIMO

Concetto dell'ordine giuridico militare - Evoluzione storica del diritto penale militare - Formazione e carattere della legge penale militare - Sua applicazione in relazione al tempo, al territorio e alle persone.
Il reato militare: suoi elementi - La responsabilità e le cause che la escludono o la diminuiscono.
Gradi nell'esecuzione del reato - Particolare disciplina del tentativo nel diritto penale militare - Concorso di persone nel reato: correità - complicità - Concorso negativo.
Le pene militari: modalità per l'applicazione - Concorso di reati - Reato continuato - Recidiva.
Concorso di pene Sostituzione di pene militari alle comuni e viceversa.
Estinzione dei reati e delle pene.
Il reato di tradimento ed i reati in servizio - Stato di guerra - Reati previsti per lo stato di guerra.
Disobbedienza - Rivolta - Ammutinamento - Forzata consegna, violenze o insulti contro sentinella - Alienazione di effetti militari.
Insubordinazione - Diserzione - Abuso di distintivi di grado.
Ferite e percorse tra parigrado e tra non graduati - Mutilazione volontaria o infermità procurata - Simulazione d'infermità - Calunnia - Diffamazione - Ingiurie pubbliche - Distruzione e danneggiamento di cose militari.
Falso - Prevaricazione e corruzione.
Furto - Truffa - Appropriazione indebita e ricettazione.
Concetto e limiti della giurisdizione militare in rapporto alle materie e alle persone - La giurisdizione penale militare a bordo delle navi militari - Sua organizzazione.

Composizione del Tribunale Militare Supremo, dei Tribunali Militari Marittimi, dei Consigli di guerra e dei Consigli sommari a bordo.
La competenza - Competenza dei reati connessi - Ordine dei giudizi nei reati non connessi - Conflitti di giurisdizione
Atti preliminari al procedimento innanzi ai Consigli di guerra e Consigli sommari - Istruzione preparatoria - Istruzione formale.
Dibattimento, deliberazione e sentenza nei procedimenti di competenza dei Consigli di bordo e dei Consigli sommari - Esecuzione delle sentenze.
Ricorsi contro le sentenze dei Consigli di guerra e dei Consigli sommari.

(3969)

REGIA PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Veduto il bando di concorso in data 30 dicembre 1938, n. 28148, a otto posti di ostetrica condotta nella provincia di Varese;
Veduti i verbali della Commissione giudicatrice;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso suindicato:

1) Arienti Giuseppina	con punti	62,03
2) Lenta Bardelli Francesca	»	58,65
3) Pariani Albina	»	58,46
4) Crosta Romilda	»	58,31
5) Bernardini Orsola	»	57,78
6) Braghini Rina	»	55,91
7) Trissoglio A. Rita	»	55,03
8) Baratelli Massilla	»	54,22
9) Saldini Lina	»	53,65
10) Mascheroni Rina	»	52,02
11) Cattaneo Teodora	»	52 —
12) Fiocchi Luigia	»	51,56
13) Merletti Angelina	»	51,30
14) De Gasparis Carolina	»	49,91
15) Barotto Elda	»	48,12
16) Bodini Luigia	»	47,55
17) Innocenti Armanda	»	45,81
18) Limido Veglia	»	43,81
19) Benvenuti Albertina	»	43,61
20) Cadario Enrica	»	43,45
21) Valli Piera	»	42,50
22) Cervini Carla	»	42,06
23) Berti Piera	»	40,40

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 8 ottobre 1940-XVIII

Il prefetto: RUSSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Veduto il proprio decreto in data odierna con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel Concorso bandito il 30 dicembre 1938, n. 28148, a otto posti di ostetrica condotta nella provincia di Varese;
Vedute le designazioni di preferenza fatte regolarmente dalle concorrenti;
Visti gli articoli 23 e 35 del regolamento approvato con il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate al concorso suindicato sono dichiarate, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dalla Commissione giudicatrice, vincitrici ciascuna per le sedi a fianco indicate:
1) Arienti Giuseppina, Varese (1ª condotta);
2) Lenta Bardelli Francesca, Laveno M. (2ª condotta);
3) Pariani Albina, Travedona Monate;
4) Crosta Romilda, Cuvio;
5) Bernardini Orsola, Gemonio;
6) Braghini Rina, Caronno Varesino;
7) Trissoglio A. Rita, Portovaltravaglia;
8) Baratelli Massilla Paola, Caravate.
Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 8 ottobre 1940-XVIII.

Il prefetto: RUSSI.

(3975)

REGIA PREFETTURA DI PIACENZA

Variante alla graduatoria del concorso per la nomina a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio precedente decreto n. 177, div. 3ª del 13 gennaio 1940-XVIII, con il quale veniva approvata, così come predisposta dalla Commissione giudicatrice, la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti nel comune di Piacenza al 30 aprile 1935 e di cui al bando 31 maggio 1935;
Visto il proprio decreto n. 5839 dell'8 aprile 1940-XVIII, con il quale, in seguito alle rinuncie di alcuni concorrenti, veniva designato alla nomina a medico della condotta del IV quartiere urbano di Piacenza il dott. Attilio De Luca;
Vista la lettera 12 giugno 1940-XVIII con la quale il dott. Attilio De Luca dichiarava di rinunciare al posto predetto;
Viste le prefettizie n. 11249 del 17 giugno 1940-XVIII e 12666 del 12 luglio 1940-XVIII con le quali venivano invitati a dichiarare se accettassero il posto resosi vacante i dottori Colombi Alessandro e Brigidini Giovanni che seguono il De Luca nella graduatoria;
Viste le lettere 7 luglio 1940-XVIII e 31 luglio 1940-XVIII con le quali rispettivamente i dottori Colombi e Brigidini rinunciavano al posto;
Vista la prefettizia n. 12666 del 3 agosto 1940-XVIII con la quale veniva invitato a dichiarare se accettasse il posto predetto il dottor Angelo Corvi, il quale accettava con lettera del 21 agosto 1940-XVIII;
Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24, 25, 26, 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la circolare 8 aprile 1935, n. 20400, del Ministero dell'interno, Direzione generale della sanità pubblica;

Decreta:

Il dott. Angelo Corvi è designato per la nomina al posto di medico condotto del IV quartiere urbano di Piacenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di Piacenza.

Piacenza, addì 7 ottobre 1940-XVIII

Il Prefetto.

(3974)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.